CAMERA DEI DEPUTATI N. 1670-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

(Relatore: **STORNELLO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 novembre 1994 (v. stampato Senato n. 804)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

E CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(MATTEOLI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 novembre 1994

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994

Presentata alla Presidenza il 13 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1670 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 804), che viene allegata.

STORNELLO, *Relatore*.

ALLEGATO

L'Accordo firmato con la Repubblica maltese in materia di prevenzione delle catastrofi naturali e tecnologiche nasce da una precisa richiesta di assistenza nel campo della protezione civile avanzata dalle autorità di Malta per rafforzare il proprio sistema di sicurezza in questo settore.

Il Governo italiano ha aderito alla richiesta di aiuto del Governo maltese soprattutto per dare un segnale politico e di amicizia al vicino Paese.

A seguito pertanto di sopralluoghi effettuati dai nostri esperti sugli attuali mezzi a disposizione della protezione civile maltese, sono state individuate delle zone a rischio tecnologico (aree portuali e inquinamento derivante dalla presenza di numerose raffinerie).

È stato quindi messo a punto il presente Accordo, firmato a Palermo nel marzo scorso, sulla falsariga di altri analoghi accordi già sottoscritti dal nostro Paese con la Federazione russa e con la Francia, ma limitato alla messa in comune di conoscenze scientifiche e tecniche ed alla formazione di esperti.

L'Accordo pertanto consta di soli otto articoli riguardanti in particolare:

lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche e l'attuazione di programmi di ricerca in comune (articolo 1);

l'istituzione di una Commissione mista che si riunirà su richiesta delle Parti (articolo 2) e che si occuperà delle procedure per una cooperazione più intensa fra i due Paesi (articolo 3);

la previsione della regolazione delle controversie per via diplomatica, qualora la Commissione mista non sia in grado di dirimerle (articolo 4).

Concludono l'Accordo gli articoli di rito sulla notifica e l'entrata in vigore del medesimo.

IL GOVERNO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994.	1. *Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.	1. *Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annue, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.	1. *Identico.*
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	2. *Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	1. *Identico.*

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL 12-1670A
Lire 500